

Sintesi CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, terziario e servizi



Sottoscritto dalle parti sindacali datoriali e dei lavoratori:



FEDERLIBERI - UNIONCONTRIBUENTI - AISI - PROFESSIONE & FAMIGLIA -
IMPRESA & FAMIGLIA

Sintesi CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

COMMERCIO

Sottoscritto dalle parti sindacali datoriali e dei lavoratori

U.A.I. Unione Artigiani Italiani e delle PMI - Confederazione Nazionale
U.A.I. – T.C.S. Unione Turismo Commercio e Servizi
U.A.I. FNGI
ATECA
FEDERAZIONE ITALIANA LIBERI – FEDERLIBERI
UNIONLIBERI
UNIONE DEI CONTRIBUENTI – UNIONCONTRIBUENTI
ASSOCIAZIONE PER LE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI STRANIERE IN ITALIA – AISI
PROFESSIONE & FAMIGLIA
CONFINTESA

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario di mercato - distribuzione e servizi - che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente.

Al fine di valorizzare le caratteristiche proprie di ogni settore, le parti individuano nella sfera di applicazione due differenti macrosettori merceologici, commercio e servizi, all'interno dei quali si collocano tutte le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

SETTORE COMMERCIO:

- Dettaglio/ingrosso tradizionale
- Distribuzione moderna e organizzata
- Importazione, commercializzazione e assistenza veicoli
- Ausiliari del commercio e commercio con l'estero.

SETTORE SERVIZI:

- ICT
- Servizi alle imprese, alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone
- Ausiliari dei servizi.

Le parti, individuati i due macrosettori, riportano di seguito il dettaglio esplicativo della sfera di applicazione del presente CCNL

ATTIVITA' DI VENDITA

MERCI D'USO E PRODOTTI INDUSTRIALI

ATTIVITA' DI SERVIZIO

SERVIZI ALLE IMPRESE/ALLE ORGANIZZAZIONI, SERVIZI DI RETE, SERVIZI ALLE PERSONE

SETTORE ICT

ISTITUTI E CONTENUTI

ISTITUTI	CONTENUTI
Periodo di prova Art.23	<p>Il lavoratore assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova che non potrà essere superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none">- 6 mesi per i lavoratori classificati Quadro;- 6 mesi per i lavoratori classificati nel livello 1;- 3 mesi per i lavoratori classificati nei livelli 2-3;- 1 mese per i lavoratori classificati nei livelli 4-5;

-
- 45 giorni per i lavoratori classificati nel livello 6-7.

Il lavoratore assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato il periodo di prova verrà ridotto del 30%.

**Orario di lavoro
Art. 36**

La durata dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Una eventuale diversa distribuzione dell'orario settimanale è possibile in attuazione di provvedimenti delle autorità competenti che prevedano differenti regimi di apertura e chiusura delle attività o in relazione alla ubicazione dell'azienda
L'orario giornaliero di lavoro è di norma di 8 ore

**Banca delle ore
Art. 44**

Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la eventuale traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al precedente articolo, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore medesimo.

È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore. Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della normale retribuzione del presente contratto:

**Straordinario, Notturno,
Festivo
Art. 43**

- lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali) 15 %
 - lavoro straordinario diurno feriale (oltre all'ottava ora settimanale) 20%
 - lavoro straordinario notturno (fino ad 8 ore settimanali) 20%
 - lavoro straordinario notturno (oltre all'ottava ora settimanale) 30%
 - lavoro straordinario festivo 30%
 - lavoro straordinario festivo notturno 50%
-

Riposi settimanali, riposi compensativi Art. 37 Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide normalmente con la domenica o con altro giorno della settimana laddove disposizioni amministrative prevedano l'esercizio dell'attività nella giornata domenicale.

Flessibilità orario di lavoro art. 31 Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 120 ore nell'anno.

Ferie e permessi Artt. 38 - 40 Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 (ventisei) giorni lavorativi; inoltre in caso di matrimonio l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni.
In occasione della nascita, dell'adozione internazionale o dell'affidamento preadottivo di un minore (provvedimento di affido a scopo preadottivo) sono riconosciuti al padre due giorni di permesso retribuito.
Ha altresì diritto, per ciascun evento, ad un permesso retribuito di giorni tre in caso di decesso di parenti di primo grado e negli altri casi previsti dalla legge.
Il permesso di cui sopra non è conteggiabile nelle ferie.

Tipologie di retribuzione Art. 48 Di norma la retribuzione dei lavoratori è costituita dalle seguenti voci:

- paga base nazionale, come qui sotto riportata
- eventuali scatti d'anzianità
- altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva
- eventuali indennità contrattuali

Mensilità 13 mensilità.

Premio risultato Art. 11 Potrà essere negoziato in sede aziendale attraverso l'ente bilaterale

Malattia Art. 61 In caso di interruzione del servizio per malattia e infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a 12 mesi.
In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto su indicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi.

Trattamento economico per malattia
Art. 61

In caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 8 giorni, le aziende garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino al raggiungimento del 100% a partire dal 1° giorno e fino al 180° giorno;
in caso di malattia di durata inferiore o pari a 8 giorni viene riconosciuta al lavoratore una integrazione economica a carico dell'azienda fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4° giorno.

Infortunio
Art. 61

Durante l'assenza dal lavoro causata da infortunio o malattia professionale, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica.

Preavviso
Art. 66

I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, sono così stabiliti:

- due mesi nel caso di licenziamento;
- un mese nel caso di dimissioni.

In caso di mancato preavviso in tutto od in parte nei termini suddetti, è dovuta dall'una all'altra parte una indennità sostitutiva equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Contrattazione collettiva decentrata
Art. 15

L'Osservatorio nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli regionali e provinciali di occuparsi di specifiche materie attraverso l'Organismo Paritetico Regionale e l'Organismo Paritetico Provinciale.

Part time
Art.25

Il rapporto di lavoro a tempo parziale sia per le nuove assunzioni che per il personale in servizio può essere di tipo:

- orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni della settimana lavorativa;
 - verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno;
-

-
- misto, quando la prestazione viene resa secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
-

**Tempo determinato
Art.27**

Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a tempo determinato. Per le imprese con più di 5 dipendenti e fino a 10, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni due o frazione, con arrotondamento all'unità superiore.

Per le imprese con più di 10 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato nella percentuale del 25% dei lavoratori con arrotondamento all'unità superiore.

**Lavoro in somministrazione
Art. 29**

Il ricorso al lavoro in somministrazione è consentito nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali, nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, nonché nelle seguenti ulteriori ipotesi:

- punte di più intensa attività di natura temporanea derivanti da richieste della clientela cui non possa farsi fronte con il normale organico aziendale per la quantità e/o specificità dei servizi richiesti;
- quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un servizio predeterminato nel tempo e che non possa essere attuato ricorrendo unicamente al normale organico aziendale;
- per l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente occupate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.

I prestatori di lavoro in somministrazione non potranno superare, per ciascun trimestre, la media dell'8% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

**Ente Bilaterale
EN.BI.U.C.
Art. 9**

I contributi a favore dell'ENBIUC, dovranno essere mensilmente versati, tramite Bonifico Bancario, per gli eventuali adempimenti previsti dall' ENBIUC (visitare il sito: www.ENBIUC.it).

I versamenti all' ENBIUC dovranno avvenire negli importi differenziati per tipologia contrattuale

I Contributi dovuti all' ENBIUC per la generalità dei Lavoratori, assunti con contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi, a tempo indeterminato, in apprendistato e/o a tempo parziale, per contratti fino a 24 ore settimanali (compresi dirigenti e quadri)

**Welfare E Sanità
Integrativa
Art.56**

L'Ente Bilaterale **EN.BI.U.C.**, previa delibera del proprio Comitato di Gestione finalizzata a valutare la sostenibilità finanziaria, mette a disposizione il Fondo Sanitario EUROSALUTE o similari; ad integrazione ed ampliamento delle coperture già esistenti secondo i termini di legge vigenti.

**Classificazione
Art. 35**

La classificazione degli operai è organizzata su 8 diverse declatorie.

**Apprendistato
Art. 26**

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i trenta anni.
La durata normale del periodo di apprendistato viene determinata in 36 mesi, alla fine dei quali, il lavoratore acquisirà l'inquadramento finale tra i livelli dal 2° al 6°.

Il trattamento economico per gli apprendisti è il seguente:

- Due livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- Un livello inferiore a quella in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.

PAGA BASE

**TABELLE
RETRIBUTIVE
CONGLOBATE**

LIVELLO	MINIMO	CONTINGENZA	INDENNITA' DI FUNZIONE	TERZO ELEMANTO	RETRIBUZIONE TOTALE
QUADRO	2157,39	540,37	260,77	2,07	2960,60
1°	1708,49	537,52		2,07	2248,08
2°	1.477,84	532,54		2,07	2012,45
3°	1.263,15	527,90		2,07	1793,12
4°	1.092,46	524,22		2,07	1618,75
5°	987,01	521,94		2,07	1511,02
6°	886,11	519,76		2,07	1407,94
7°	763,80	517,51		2,07	1283,38